



**COMUNE DI AVELLINO**  
**SETTORE AMBIENTE-MOBILITA'**  
Servizio Tutela e Risorse Ambientali

R.O. n. 393

Avellino, li 16 luglio 2010

**OGGETTO: Prevenzione incendi. Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per incendi boschivi dal 14 giugno 2010 al 30 settembre 2010.**

IL SINDACO

**Premesso:**

- che ai sensi dell'art.15 della l. 24 febbraio 1992 n.225 il sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;
- che il D. Lgs 31 marzo 1998 n.112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;

**Visto:**

- l'art. 15 della legge n.225/92;
- la Legge 21.11.2000 n.353, legge quadro in materia di incendi boschivi;
- la Legge Regionale 07 maggio 1996 n.11;
- l'art. 50 comma 4 del T.U.E.L.;
- il Codice della Strada art.15 lettera i;
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3606 del 28.08.2007;
- il D.P.G.R. n.113 del 17 giugno 2010 – Dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi anno 2010;

**Considerata** la necessità di provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel corso dell'estate quando il rischio è massimo;

**Considerato che:**

- l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi;
- esistono condizioni climatiche favorevoli che determinano lo stato di grave pericolosità di incendi boschivi sul territorio della Regione Campania dal 14 giugno e fino al 30 settembre 2010;

**ORDINA**

A tutti i proprietari, conduttori, detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche – artigianali e industriali, **di provvedere, con decorrenza immediata:**

- **Alla rimozione dai terreni**, per una fascia non inferiore a 50 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
- **Al decespugliamento laterale dei boschi** (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);

**In tutto il territorio del Comune di Avellino, è vietato:**

- compiere azioni o attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendi nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti;
- accendere fuochi all'aperto nei boschi, o ad una distanza minore di 100 metri dai medesimi;
- fumare nei boschi, nelle strade e sentieri che li attraversano;
- gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade.

**L'accensione di fuochi** per attività turistiche ricreative è consentita solo nelle aree idonee e specificatamente attrezzate individuate da Enti Locali da altre amministrazioni o da privati.

**I fuochi d'artificio**, sono vietati per una distanza di 1 Km dai boschi.

**L'abbruciamento dei residui vegetali**, provenienti dalla ripulitura di orti, giardini e dalle lavorazioni agricole, in particolare dai nocioleti nel periodo fino al 30 settembre 2010 deve essere obbligatoriamente limitata alle seguenti fasce orarie:

- dall'alba alle ore 07.00 nelle zone del centro abitato ed in quelle limitrofe ad esso, per una distanza non inferiore a m.200;
- dall'alba alle ore 07,00 nelle rimanenti zone agricole del territorio comunale.

**L'abbruciamento è regolato dalle seguenti condizioni:**

- l'area deve essere circondata da una fascia arata, ripulita da ogni tipo di vegetazione, di almeno 5 metri di larghezza;
- le operazioni debbono essere condotte da un numero di persone necessarie a controllare costantemente il fuoco e l'intero perimetro;
- il fuoco deve essere spento prima di abbandonare l'area.

**L'abbruciamento è assolutamente vietato in presenza di vento.**

#### **DISPONE**

A carico dei trasgressori sarà elevata sanzione amministrativa da un minimo di €51,65 ad un massimo di €516,46 salvo quant'altro previsto dalla legge 353/2000 in materia penale.

Il Comando di Polizia Comunale e tutti gli Organi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza verrà notificata a:

Messi Comunali per l'Affissione all'Albo Pretorio;

All'Ufficio Economo per la stampa e l'Affissione.

IL SINDACO  
dott. Giuseppe GALASSO